

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2630

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODIGIANI, LABRIOLA, MUNDO, ALBERINI, ARTIOLI, POGGIOLINI, GARAVAGLIA, FACCHETTI, CUOJATI, USELLINI, RUBINO

Presentata il 7 marzo 1985

Modifiche alla legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 aprile 1981, n. 154, disciplina la eleggibilità alle cariche amministrative negli enti locali, nelle organi delle unità sanitarie locali.

L'articolo 2 di tale legge, nell'escludere la eleggibilità alle cariche amministrative negli enti locali dei legali rappresentanti delle strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, prevede al quarto comma per i titolari di farmacia la possibilità di farsi sostituire nella direzione della farmacia, così ricomprendendo le farmacie tra le strutture sanitarie convenzionate.

Si tratta di un errore di prospettiva, in quanto la legge di riforma sanitaria (leg-

ge 23 dicembre 1978, n. 833) chiaramente distingue tra i professionisti convenzionati (articolo 48) e strutture sanitarie convenzionate (articolo 44), mentre è pacifico che i farmacisti — non diversamente dai medici — sono professionisti sanitari, e che il loro rapporto convenzionale si basa sull'articolo 48: come del resto emerge testualmente dall'articolo 1 della convenzione di categoria, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979).

Tale errore va rimediato assicurando ai farmacisti lo stesso trattamento che è previsto per gli altri esercenti professioni sanitarie, e cioè eliminando, con le pro-

poste modifiche all'articolo 2, ogni ostacolo assurdamente discriminatorio alla loro eleggibilità alle cariche amministrative negli enti locali; ostacolo che attualmente si traduce tra l'altro, specie nei piccoli centri, nell'impossibilità di dare un contributo non marginale di capacità ed esperienza all'amministrazione della cosa pubblica.

L'articolo 8 della legge prevede per tutti i dipendenti delle unità sanitarie locali ed i professionisti convenzionati (principalmente medici e farmacisti, ma eventualmente anche ostetriche, infermiere professionali, tecnici di radiologia, ed in prospettiva odontoiatri, psicologi, ecc.) l'incompatibilità a rivestire cariche amministrative delle unità sanitarie locali e negli enti locali.

Se tale incompatibilità è comprensibile per quanto attiene alle unità sanitarie locali (data la esigenza di una netta distinzione tra le posizioni di operatore e di amministratore di una medesima struttura), non si comprende il motivo che ha ispirato l'incompatibilità tra l'esercizio della professione sanitaria in regime convenzionale e le cariche di sindaco o assessore di comune il cui territorio coincida con quella dell'unità sanitaria locale o la ricomprenda o vi sia ricompreso (in tale ultima ipotesi solo se il comune abbia più di 30.000 abitanti).

Vero è che — in teoria — tutte le funzioni sanitarie sono attribuite ai comuni (articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833); ma è altrettanto vero che esse sono esercitate mediante le unità sanitarie locali, cioè attraverso strutture amministrative nettamente distinte, con una fisionomia propria, ampia autonomia gestionale e risorse economiche proprie.

Vale la pena di osservare, a questo riguardo, che alcune decisioni della magistratura (Tribunale di Massa 21 giugno 1983 e Corte d'appello di Genova 29 settembre 1983, citate da Bruni su *l'Amministrazione italiana* 1983, pagina 1787) hanno posto l'accento sulla circostanza che le comunità montane ed in alcune regioni anche le associazioni tra comuni

hanno una propria personalità giuridica, distinta da quella dei comuni, per argomentare che il professionista dipendente della unità sanitaria locale o convenzionato con essa può ricoprire la carica di sindaco o assessore in quanto il comune non « concorre » a formare l'associazione dei comuni. Tale tesi è inaccettabile in quanto conduce a risultati diversi a seconda che le regioni abbiano dotato o meno le associazioni tra comuni di personalità giuridica (ad esempio: in Lombardia ciò è avvenuto, nel Lazio no), mentre la materia elettorale deve ovviamente trovare una disciplina uniforme a livello nazionale.

Né va trascurato che l'articolo 8, n. 2 della legge n. 154 del 1981 ha suscitato sospetti di incostituzionalità (Tribunale di Rieti, ordinanza 1° giugno 1982, in *Foro italiano* 1983, I, 1187) non essendo stato ritenuto congruo e ragionevole il discrimine tra centri con più o meno di 30.000 abitanti.

In questa situazione l'opportunità di procedere ad un meditato riesame della disposizione appare evidente, anche per prevenire un possibile giudizio di illegittimità costituzionale.

Dal punto di vista sostanziale, poi, è davvero difficile immaginar per quale ragione i professionisti in genere ed i sanitari in specie — siano essi dipendenti o convenzionati — possano per l'attività svolta entrare più facilmente di altri in conflitto di interessi con l'amministrazione degli enti locali.

Mentre non sembra esservi quindi alcuna — neppure virtuale — contrapposizione di interessi tra professionisti ed enti, appare costituzionalmente dubbia la compressione del diritto di elettorato passivo nei confronti di una categoria così ampia di cittadini (articolo 51 della Costituzione) ed in relazione ad un ventaglio tanto esteso di cariche.

Si propone pertanto la eliminazione di ogni ostacolo per i dipendenti delle unità sanitarie locali ed i professionisti con esse convenzionate rispetto alla copertura di cariche amministrative diverse da quelle interne alle unità sanitarie stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è sostituito dal seguente:

« Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

ART. 2.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è abrogato.